

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI	
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità	s.caccia.pesca.amb.naturall@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 (+ 33100 Udine, Via Sabbadini 31)

Decreto n°

83

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo.

Impresa di pesca "CORBATTO Giorgio, Tiziano e Alessandro S.n.c." proprietaria/armatrice del motopeschereccio "ELGA" iscritto al R.NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado n. 1MN – 2130.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (CE) 20 dicembre 2002, n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

Visto il D.M. 26 luglio 1995 concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";

Visto il D.M. 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41" e successive modificazioni;

Visto il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 di adozione del "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera", così come modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera";

Visto il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 di "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Vista l'istanza del 3 dicembre 2012, prot. n. SCPA/11.5/81084 dd. 03.12.2012, presentata dal sig. Corbatta Tiziano, legale rappresentante della ditta "CORBATO Giorgio, Tiziano e Alessandro S.n.c." con sede in Grado in via Sant'Agata, 9 ed iscritta al n. 841 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, con cui ha richiesto l'autorizzazione di poter esercitare l'attività di pesca-turismo con il M/P "ELGA" iscritto al n. 2130 del R. NN.MM e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, di cui la Società sopra citata è armatrice;

Vista l'Autorizzazione all'esercizio della pesca turismo n. 29/2012 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone;

Vista la Dichiarazione di stabilità per l'unità da pesca in questione destinata al servizio di pesca-turismo, rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Trieste con n. 2012/TS/01/495 del 12 aprile 2012;

Vista la Dichiarazione del Registro Italiano Navale Ispettorato di Trieste, ai fini dell'Annotazioni di Sicurezza per l'esercizio del pesca-turismo rilasciata in data 18 aprile 2012 con n. RSSE/#TRIESTE/MPV/17059 ed avente validità triennale, con cui il precitato Ente Tecnico, in base all'esito della visita ispettiva e degli accertamenti effettuati, ha ritenuto che all'unità da pesca in oggetto possono essere rilasciate le annotazioni di sicurezza per l'esercizio della pesca-turismo nel rispetto delle prescrizioni dettate dal medesimo provvedimento;

Viste le Annotazioni di Sicurezza per l'attività finalizzata all'esercizio della pesca-turismo n. 02/2012 del 12 maggio 2012 rilasciate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado con validità fino al 17 aprile 2015;

Vista la Licenza di pesca n. ITA000007520/2, rilasciata all'impresa di pesca "CORBATO Giorgio, Tiziano e Alessandro S.n.c." iscritta al n. 841 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, armatrice del M/P "ELGA" iscritto al n. 2130 del R. NN.MM e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

Preso atto che tra le iniziative di pesca-turismo, previste dall'art. 1, comma 2, del dispositivo regolamentare di cui al D.M. 13 aprile 1999, n. 293, l'osservazione dell'attività di pesca professionale rientra nell'ottica della divulgazione della cultura marinara e che tale attività può venir svolta nell'arco dell'intero anno, anche in orario notturno, con o senza previsione di pernottamento delle persone imbarcate, consentito solo nel caso esistano sistemazioni di alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio;

Accertato che le Annotazioni di sicurezza n. 02/2012 sopra citate non indicano che il M/P "ELGA" sia in possesso di tali sistemazioni di alloggio per il ricovero delle persone imbarcate;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Per quanto in premessa,

Art. 1

1. L'impresa "CORBATTI Giorgio, Tiziano e Alessandro S.n.c.", in qualità di proprietaria/armatrice del motopeschereccio iscritto al n. 1MN 2130 del R. NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, è **autorizzata** all'esercizio dell'attività di pesca-turismo con l'unità medesima, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali citate in premessa e alle seguenti condizioni:
 - a) con i sistemi previsti dalla licenza di pesca dell'unità esclusi i sistemi a traino, o con gli attrezzi di pesca sportiva che dovranno essere sistemati a boro in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;
 - b) i predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati prima dell'inizio dell'attività di pesca-turismo;
 - c) nell'ambito dei **Compartimenti marittimi di Monfalcone, Trieste e Venezia**;
 - d) in navigazione **entro le 6 (sei) miglia** dalla costa nazionale;
 - e) con validità per l'**annualità 2013**;
 - f) **in ore diurne** ed in condizioni meteorologiche favorevoli;
 - g) il numero massimo delle persone imbarcabili, compreso l'equipaggio, è fissato in **n.ro 12 (dodici)**;
 - h) applicando le tariffe contenute nell'istanza indicata in premessa: **€ 30 (trenta) minimo e € 50 (cinquanta) massimo per l'intera giornata per persona.**

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293, la presente autorizzazione è revocata per un anno in caso di inosservanza alle previsioni del decreto medesimo.

Art. 3

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza.

Udine,  gennaio 2013.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott.sa Marina Bortotto -